



Isole Egadi

COMUNE DI FAVIGNANA

- Libero Consorzio Comunale Trapani- già Provincia Regionale di Trapani -

* * *

ORIGINALE

Registro Generale n.

ORDINANZA SINDACALE

N. 1 DEL 07-01-2021

Ufficio: 1^ SETTORE

Oggetto: Gestione e contenimento emergenza epidemiologica da Covid-19 - Ordinanza di chiusura istituto scolastico comprensivo A. Rallo

L'anno duemilaventuno addì sette del mese di gennaio, il Sindaco Forgione Francesco

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 agosto 2020, n. 198;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 settembre 2020, n. 222;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 agosto 2020, n. 202;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 16 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 agosto 2020, n. 204;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 21 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 settembre 2020, n. 234;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 25 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 settembre 2020, n. 239;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 7 ottobre 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 ottobre 2020, n. 249;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato al 31.01.2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
Visto il DPCM 13.10.2020 recante ulteriori misure di contrasto e contenimento dell'emergenza da COVID 19;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica nell'arcipelago delle isole Egadi, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia ed i diffusissimi casi sul territorio nazionale;
Venuto a conoscenza di ulteriori situazioni di positività al COVID 19 di residenti nell'isola di Favignana in corso di ufficializzazione da parte della competente autorità;
Considerato che l'ASP territorialmente competente ha già organizzato nell'ultimo bimestre diverse giornate di screening sul territorio comunale al fine di meglio monitorare l'evoluzione dei casi COVID 19;
Considerato che sono emersi ulteriori casi di positività a seguito degli esami con "tamponi molecolari" effettuati nelle ultime settimane;
Considerato che è stato altresì richiesto, nella giornata di ieri 6 gennaio 2021, all'ASP di programmare urgentemente una o più giornate ulteriori di screening per la popolazione residente;
Vista la precedente ordinanza n. 31/2020 con la quale sono state adottate misure di contrasto analoghe alla presente disposizione per la popolazione residente nella frazione di Marettime;
Ritenuto, conseguentemente, di adottare misure precauzionali di contenimento dell'epidemia, e provvedimenti in materia di sanità pubblica ai sensi dell'art. 50 del TUEL relativi allo svolgimento e all'organizzazione delle attività scolastiche;
Ritenuto, quindi, in forza dei poteri conferiti dalle predette disposizioni, d'intervenire con urgenza e senza indugio, a tutela della salute e della sicurezza della popolazione;
Visto l'art. 50 del Decreto legislativo 267/2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti "quale rappresentante della comunità locale.....";
Per quanto premesso, ritenuto e considerato, in ragione delle situazioni di fatto ed ai principi ed alle disposizioni di diritto sopra enunciate;

ORDINA

la chiusura dell'istituto scolastico comprensivo "Antonino Rallo", compresa anche la sede presso la frazione di Marettime, per la giornata dell' 8 gennaio 2021 in via precauzionale per le motivazioni in premessa specificate;

AVVERTE

che ai sensi dell'art. 3 comma quarto della Legge n. 241/90, contro la presente Ordinanza è ammesso nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente, ricorso al TAR SICILIA (Legge n. 1034/71) oppure, in via alternativa,

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione (D.P.R. n. 1199/71)

AVVISA

La presente Ordinanza oltre ad essere pubblicata all'albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune secondo le vigenti normative, viene notificata in copia:

- Alla Prefettura di Trapani;
- Alla Regione Siciliana - Protezione Civile;
- Al Comando della Stazione dei Carabinieri di Favignana
- Alla Tenenza della Guardia di Finanza di Favignana
- Al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Favignana A. RALLO

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL Sindaco
Forgione Francesco